



Prot.n. 2243 /
Trapani li 11 OTT. 2017

**All'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Servizio S4- Pianificazione Paesaggistica**
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Alla Soprintendenza per i Beni Culturale e Ambientali
di Trapani**
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

E. p. c.: **All'Assemblea Regionale Siciliana**
gabinetto.ars@pec.it

Oggetto: note ed osservazioni all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani.

Ai sensi dell'art. 2 del D.A. 2694 del 15 giugno 2017 Rettifica all'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii. e del R.D. 1357/1940, questo Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trapani, Ente Pubblico portatore di interessi diffusi, con la presente, porta all'attenzione delle SS. LL. le note e le osservazioni formulate dalla Commissione di studio delegata per l'oggetto.

Ausplicando che la Pianificazione Paesaggistica delle "Area della Pianura costiera occidentale - Area delle colline del trapanese" (interessante i territori dei comuni di: Alcamo, Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Castelvetro, Erice, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Vita) possa considerare

- le emergenze ambientali e morfologiche contemporanee;
- il Paesaggio culturale millenario del territorio;
- la sinergia tra tutela/valorizzazione del Paesaggio e Pianificazione territoriale;
- la presa d'atto che la provincia trapanese, nonostante la diffusa presenza di eredità materiali ed immateriali, non ha alcun sito con riconoscimento UNESCO di Sicilia;



- il paesaggio trapanese rientra nel 25% delle aree boschive siciliana colpite dagli incendi dolosi dell'estate 2017,

SI CHIEDE

che il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani sia *ulteriormente* analizzato alla luce delle allegate note ed osservazioni e, di conseguenza, integrato e sottoposto ad una più ampia e rinnovata concertazione, manifestando sin d'ora l'impegno di collaborazione istituzionale, anche attraverso l'istituendo Osservatorio dei Paesaggi dell'Area del trapanese".

Il Consigliere Segretario

Arch. Giuseppina Pizzo



Il Presidente

Arch. Vito M. Mancuso

Documento della Commissione di studio P.P. Ambiti 2 e 3 Trapani

Premessa

La pianificazione paesaggistica in Sicilia dopo una stagione di innovazione, rappresentata dalle "Linee Guida del PTPR" (Decreto Assessoriale n.6080 del 1999), che ha posto come obiettivo il superamento dell'approccio vincolistico, è evidente che stia ritornando indietro.

I Piani Paesaggistici di Ambito, in pochi approvati, alcuni in corso di adozione, altri solo adottati, sono sostanzialmente privi del contenuto progettuale e sono strutturati su un rigido schema normativo articolato in "Aree soggette a prescrizioni" ed "Aree di indirizzo e conoscenza per la pianificazione territoriale urbanistica".

Tutto ciò si verifica in una particolare situazione istituzionale e amministrativa tutta siciliana, che separa l'urbanistica dalla paesaggistica, creando un ingiustificato e conflittuale dualismo che non consente la costruzione di un approccio sinergico tra progetto/previsione urbanistica e progetto/sviluppo paesaggistico.

Con la presente, pertanto, si propongono alcune considerazioni sulla inadeguatezza e/o punti di debolezza delle attuali obsolete forme di pianificazione territoriale sui quali riflettere indicando, in prospettiva, politiche e strategie da sperimentare ed altresì sulla opportunità di predisporre Piani Paesaggistici, o Piani Territoriali con valenza paesaggistica, in un unico scenario di rinnovato Governo del Territorio.

Le Linee Guida, interessavano tutto il territorio regionale e definivano un percorso metodologico per la conoscenza e di indirizzo per la gestione del paesaggio siciliano, ormai ampiamente superato dalla sottoscrizione della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 2000), dalla Legge Nazionale del suo recepimento (Legge n.14/2006) e infine dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 e ss. mm. e ii.).

I Piani Paesaggistici d'ambito sono stati elaborati dalle nove Soprintendenze sulla base di un "presunto approccio di processo di pianificazione sistemica" con obiettivi, strategie ed indirizzi fondati prevalentemente sulla tutela e valorizzazione conservativa dello straordinario patrimonio culturale e naturale siciliano, elementi determinanti per uno sviluppo sostenibile, che attivi processi di sviluppo economico ed occupazionale dell'intera Regione.

Nei territori vincolati il rispetto della normativa paesaggistica, in quanto sovraordinata, costituisce per i piani urbanistici, e di settore, obbligo di recepirne le prescrizioni, mentre le Soprintendenze sono onerate al rilascio preventivo dei relativi provvedimenti di "Nulla Osta" e/o di "Autorizzazione Paesaggistica".

E' evidente, quindi, che si pone ancora con forza la questione, non risolta, di come riconoscere la "mission" di una innovativa ed auspicata efficacia, forma ed attuazione della pianificazione paesaggistica da correlarsi con quella del territorio nella piena rispondenza alla *governance* degli strumenti di programmazione settoriale a scala regionale nonché della consapevolezza e ragionevolezza di non vanificare e/o limitare fortemente gli strumenti urbanistico, a scala locale, già concertati con la comunità.

I Piani Paesaggistici, dal punto di vista giuridico, dovrebbero rappresentare un passo avanti rispetto alle Linee Guida del 1999 in quanto redatti a seguire la Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 e il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004.

Nella redazione dei P.P. si è determinata una debole interconnessione e collaborazione tra Uffici di Piano comunali e le Soprintendenze provinciali. In assenza di tale coordinamento tecnico, la redazione dei Piani d'Ambito, ha perso unitarietà di contenuti e di metodo.

Ciò ha portato ad una produzione di materiali poco omogenei sia nelle scale di rappresentazione, nella metodologia che nei contenuti progettuali di "piano".

La concertazione con gli attori locali e con i portatori di interesse è nella maggior parte dei casi da farsi o è appena avviata. Questa mancanza o debolezza di confronto con le comunità locali è una conferma che nell'esperienza dei Piani d'Ambito è prevalso l'approccio burocratico/tecnocratico, a scapito del processo di formazione del piano.

Tutto ciò premesso si sottopongono le seguenti

Note

Senza volere esaurire i temi complessivi e tralasciando, in massima parte, i contenuti specifici delle norme di attuazione, ci limiteremo a delle osservazioni legate agli aspetti generali, ai contenuti, al metodo e alla modalità di redazione che hanno caratterizzato il piano.

La relazione generale, costituita da un corposo apporto teorico sui contenuti e sullo stato del sistema naturale/antropico e del patrimonio culturale esternati nelle tavole di analisi, dovrebbe annunciare un risultato finale progettuale del piano paesaggistico dettagliato con l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo sostenibile e una ricerca dei *"percorsi innovativi di sviluppo che, puntando sulle risorse umane, naturali e culturali dei luoghi, costruiscono percorsi di autodeterminazione delle comunità insediate"*.

Le tavole di analisi e di studio, attuate nel presupposto di ispirare i principi, le linee di azione, i contenuti, i programmi, gli obiettivi, gli sviluppi, il metodo, le tematiche e le dinamiche di trasformazione del territorio (che costituiscono approccio alla conoscenza per la progettazione del territorio) del Piano Paesaggistico degli ambiti 2 e 3 di Trapani, sono dense di studi e di analisi.

● ANALISI E PROGETTAZIONE

Senza dubbio le analisi e lo studio del territorio sono condizioni indispensabili per qualsiasi pianificazione, ma nell'impalcatura della progettazione paesaggistica devono essere tenute opportunamente differenziate dalla prospettiva della pianificazione.

Il piano paesaggistico, elemento sovrastrutturale nella pianificazione, è una forte azione di programmazione che detta obiettivi e sviluppi che caratterizzano l'evoluzione dell'arte del governo del territorio a forte contenuto economico, culturale e sociale.

Individuiamo, nelle tavole attuative e nei regimi normativi del piano paesaggistico, un limite attuativo che scaturisce direttamente dallo stato dell'analisi ma nulla prospetta per la riqualificazione, il recupero, la valorizzazione e la programmazione del paesaggio.

Questa posizione meccanicistica corrisponde a un'uguaglianza: *"analisi/progettazione"* *"conformità normativa/progettazione"*, in una nuova forma di *pathos* normativo in veste del *"formalmente corretto"*. Atto progettuale ingannevole e in antitesi con una visione per un piano

paesaggistico corrispondente *“verso un nuovo modo di operare sul territorio”* dove bisogna creare sviluppo, crescita e coscienza con una visione politica dei suoi abitanti.

● SUPERAMENTO STATICO/CONSERVATIVO

È necessario che il piano paesaggistico oltrepassi il modello *“statico-conservativo”*, come sostenuto dalle linee guida e la premessa introduttiva del piano paesaggistico, indicando uno strumento *“gestionale – dinamico scaturito dall’analisi complessiva dell’intero territorio con le sue interconnessioni e i loro reciproci condizionamenti al fine di valorizzare i beni ambientali”*, tutto ciò non fuoriesce dalle tavole d’indirizzo.

Di fatto, esso prospetta un rigido schema vincolistico privo d’indirizzi progettuali, interventi propeedeutici al Restauro del Paesaggio per la sua riqualificazione e valorizzazione.

● PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE

La tutela paesaggistica è una pianificazione che per attuarsi richiede una *“coscienza”*, una *“conoscenza”* e una *“responsabilità”* dell’intera società. Di fatto, nella relazione introduttiva del piano paesaggistico il proponimento è:

“La tutela e valorizzazione del paesaggio non sono riconducibili ad un processo esclusivamente tecnico, che può essere gestito in maniera dirigistica, ma può essere realizzata pienamente solo con la partecipazione dei cittadini”

ciò a riprova dell’art.144 del D. Lgs. n.42/2004 che si riporta:

“Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione”.

Il codice dispone, dunque, *“in primis”*, che la salvaguardia del carattere e della qualità di un paesaggio deve essere *«partecipativa»* ed equilibrare le esigenze economiche con quelle ambientali, garantendo la cura dei paesaggi e la loro evoluzione armoniosa, per migliorare la qualità della vita.

Un piano per riscontrare successo deve diventare un elemento di *“identità”* in cui i cittadini possano riconoscersi, e ciò è necessario per quei luoghi che intrinsecamente si legano alla storia e alle tradizioni di un luogo.

Il paesaggio è prima di tutto un costrutto sociale e culturale, un’espressione dalle forti valenze identitarie, ma per essere considerato tale deve essere riconosciuto e rappresentato dalle popolazioni che lo vivono, come già affermato dalla Convenzione Europea del paesaggio del 2000.

Quando in un’area geografica sorgono regole nuove diventano di primaria importanza che esse, oltre ad offrire contenuti culturali, siano anche luogo di apprezzamento per la popolazione locale, al fine di non essere percepiti come un’entità astratta, estranea e impositiva nella realtà che le ospita. La partecipazione della comunità è uno degli elementi primari al fine di garantire il successo del piano. Progettare un piano senza pensare a un confronto con il contesto in cui esso s’inserisce, crea insuccesso dovuti alla mancanza di un reale motivo che invoglia i cittadini a rispettare le norme.



Il piano paesaggistico è stato elaborato in assenza della concertazione, della partecipazione dei soggetti interessati, delle associazioni portatrici d'interessi diffusi e delle premesse esposte nella relazione introduttiva.

● ASPETTI PROPOSITIVI DELLA PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE

Assistiamo a un territorio sempre più difeso, controllato, ma il più delle volte il risultato di queste posizioni rende sterile le norme di comportamento, osserviamo che le collettività esprimono la loro sofferenza, mobilitandosi in azioni di "manifestazione", di "rivolta", a usi "formalmente illegali", per quanto è necessario se non indispensabile creare quella "coscienza collettiva" del bene paesaggistico, far comprendere che "benessere collettivo" passa anche dal rispetto del paesaggio.

Eppure, oggi, è semplice coinvolgere i cittadini nel processo di elaborazione di un piano paesaggistico, quali: mettere a disposizione uno strumento informatico - banner - per la geo-segnalazione di elementi di valore o disvalore paesaggistico presenti sul territorio, secondo la percezione dei cittadini, cioè un segnalatore o archivio partecipato disponibile on-line per i cittadini. E' diffusa, infatti, già da diverso tempo una crescente acquisizione di una consapevolezza globale da parte della comunità cybernauta che costantemente riconosce e condivide segni, forme ed entità del paesaggio, attraverso svariate piattaforme web e/o mediante applicazioni stand-alone, un considerevole archivio della memoria e/o del vissuto territorializzato tale da costituire e rappresentare oggi un vero e proprio utile e non indifferente cluster di riferimento del paesaggio. Altresì oggi anche il concetto di "inter visibilità del paesaggio" non rimane solamente di dominio per alcuni addetti ai lavori ma rappresenta già un linguaggio "comune" nell'uso delle nuove tecnologie introdotte ed aperte al livello globale.

● TUTELA - VALORIZZAZIONE - FRUIZIONE

Nelle disposizioni generali - art. 1 Principi - del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n.42/04) si colgono le tre finalità dell'intervento legislativo poste come condizioni e precisamente: TUTELA - VALORIZZAZIONE - FRUIZIONE, aspetti già definiti nella Convenzione Europea del Paesaggio.

Per tutela, negli indirizzi legislativi, deve intendersi l'esercizio delle funzioni e della disciplina delle attività dirette a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione; come recita una direttiva indicata dalle Linee Guida:

"..... azioni di sviluppo orientate alla tutela e al recupero dei beni culturali e ambientali a favorire la fruizione, individuando, ove possibile, interventi ed azioni specifiche che possano concretizzarsi nel tempo".

L'efficacia del piano dovrebbe attuarsi considerando che il paesaggio non è da intendersi solo quale bene da tutelare e preservare perché statico e determinato, ma va considerato protetto e valorizzato quale bene in continuo divenire determinato dalla natura e fattore antropico (ad es. le saline trapanesi), tutelare senza mummificare.

● INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

È necessario, al fine di bloccare una continua depauperazione delle aree a forte valenza naturalistica/storica/culturale, individuare i fattori di rischio e di vulnerabilità delle aree a vincolo paesaggistico con delle proposte progettuali, non generiche, e degli interventi di riqualificazione connessi alla realtà culturale del territorio.



Il piano paesaggistico degli Ambiti 2 e 3, non si articola con degli aspetti proposti negli indirizzi già come indicato dall'art.143 del codice, che segnala le elaborazioni progettuali dei seguenti aspetti:

- b) ... loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso...;
- g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità.

● EFFICACIA DEL PIANO

In un piano le strategie, per essere efficaci, dovrebbero individuare, valutare e proporre, come disposto dalle linee guida, azioni programmatiche, indirizzi progettuali, interventi tematici, scenari strategici e sintesi interpretative e infine, individuare progetti prioritari da realizzarsi, proponendo lo sviluppo sostenibile a livello ambientale, sociale ed economico.

"...la tutela del paesaggio comporta il perseguimento di uno sviluppo sostenibile fondato su equilibrate e armoniose relazioni tra bisogni sociali, attività economiche ed ambiente" art.135 del codice.

Tutto ciò non scaturisce dallo schema rigido vincolistico prospettato dal NTA del piano paesaggistico ambito 2 e 3, che è privo d'indirizzi progettuali d'intervento per la rivalutazione del Paesaggio.

● CARTOGRAFICA NON AGGIORNATA

Dalla consultazione del Piano, la sensazione è che lo studio condotto si sia basato, in larga scala, su un'analisi cartografica non aggiornata, la quale non può riportare le importanti trasformazioni del suolo, soprattutto quello agrario, operate a oggi e non permette l'esatta delimitazione dei livelli di tutela.

● PRESCRIZIONI GENERICHE

Nella lettura delle NTA per le aree assoggettate ai livelli di tutela 1 e 2, vi sono delle prescrizioni generiche e non sufficientemente definite lasciando ampi margini interpretativi. Ad esempio non si comprende cosa s'intende per *"bassa densità"* o per *"adeguatamente distanziate"*.

Osservazioni

Di seguito si sottopone le seguenti osservazioni, riferite al contesto territoriale degli Ambiti 2 e 3 del Piano Paesaggistico, in cui si riprendono e dettagliano alcune delle criticità trattate nella parte introduttiva e di premessa del presente documento.

O.01

Così come trascritto nell'elaborato *"Relazioni Tematiche; Uso del suolo e vegetazione - Ambito 2"*, in particolare al *"Capitolo 1. Metodologia e fonte dei dati"*, con *"omissis. Tra le fonti cartografiche acquisite vi è: - CTR 1:10.000 aggiornamento 1994; - CTR 1:10.000 aggiornamento 2001; - Ortofotogrammi 1:10.000 volo 1997; - IGM 1:25.000; - IGM 1:50.000; - Ortofoto AGEA 1:10.000 volo 2000. Omissis..."*, si fa osservare che ciò ha prodotto OGGI, all'interno della visualizzazione dei vari Paesaggi Locali delle TAVOLE *"20.X - Tavola di Piano. Componenti del Paesaggio"* di cui alla categoria in legenda *"COMPONENTI DEL SISTEMA ANTROPICO. Sottosistema agricolo-forestale. Componenti del paesaggio agrario (art.14 delle N.d.A.)"* la graficizzazione/classificazione come uso del suolo agricolo diffuse porzioni di aree, della periferia di molti principali centri e località abitate, già urbanizzate e/o trasformate con volumi/manufatti edilizi e sedi viarie anche in attuazione agli strumenti urbanistici comunali. Pertanto si formula quanto segue:

- **O.01A:** di potersi condividere di stralciare tali aree urbanizzate dalla graficizzazione presenti nelle TAVOLE *"20.X - Tavola di Piano. Componenti del Paesaggio"* di cui alla categoria in legenda *"COMPONENTI DEL SISTEMA ANTROPICO. Sottosistema agricolo-forestale. Componenti del paesaggio agrario (art.14 delle N.d.A.)"*.
- **O.01B:** di potersi condividere, visto l'elevato intervallo di tempo decorrente dalla richiamata epoca della base cartografica regionale ed a quanto oggi stabilito nell'elaborato *"Norme di Attuazione"* di cui al *"CAPO III. Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale"* al *"Art.14 Paesaggio agrario"* al paragrafo *"B) Norme di attuazione"*, dell'opportunità di aggiornare quanto graficizzato nelle TAVOLE *"20.X - Tavola di Piano. Componenti del Paesaggio"* di cui alla categoria in legenda quali:
 - *"COMPONENTI DEL SISTEMA NATURALE. Sottosistema biotico. Componenti del paesaggio vegetale naturale e seminaturale (art.12 delle N.d.A.)"*;
 - *"COMPONENTI DEL SISTEMA ANTROPICO. Sottosistema agricolo-forestale. Componenti del paesaggio agrario (art.14 delle N.d.A.)"*.
- **O.01C:** in subordine rispetto a quanto formulato nella osservazione **"O.01B"** di potersi condividere l'introduzione di un criterio d'indirizzo dinamico, da specificare nell'elaborato *"Norme di Attuazione"* di cui al *"CAPO III. Sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale"* al *"Art. 14 Paesaggio agrario"* nel paragrafo *"B) Norme di attuazione"*, al fine di ristabilire un allineamento al reale stato d'uso agricolo.

O.02

Si fa osservare che diversificate e diffuse porzioni di aree, ricadenti in Zone Territoriali Omogenee e/o in relative sottozone edificate e/o edificabili secondo le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, si troverebbero assoggettate come *"Aree con livello di tutela 2 - art.20 delle N.d.A."* quindi aventi una diversità di trattamento rispetto ad altre aree medesime, ricadenti in Zone Territoriali Omogenee e/o sottozone edificate e/o edificabili ed assoggettate invece come *"Aree*

con livello di tutela 1 – art.20 delle N.d.A.”. Ciò equivale anche per aree già sottoposte a piani attuativi visualizzati in alcuni vigenti strumenti urbanistici comunali.

Pertanto, al fine di non arrecare una disparità/diversità di trattamento (esempio: incidenza sulla tempistica progettuale/istituzionale/burocratico, sui costi finali d'intervento di trasformazione edilizia, della possibile refluenza sui valori di compravendita immobiliare, ecc..) all'interno di omogenei contesti già urbanizzati e/o trasformati, con manufatti edilizi e/o con previsioni di trasformazione edilizia in attuazione agli strumenti urbanistici comunali, ed assoggettati a diversificati livelli di tutela (quali “Aree soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati” così come definiti all'interno del Piano Paesaggistico Ambito 2 e 3 della Provincia di Trapani) di potersi condividere una possibile revisione della relativa graficizzazione uniformando tale geometrie alle previsioni delle Zone Territoriali Omogenee dei vigenti strumenti urbanistici comunali.

O.03

In riferimento alle TAVOLE “20.X - Tavola di Piano. Componenti del Paesaggio”, di cui alla categoria in legenda “COMPONENTI DEL SISTEMA ANTROPICO. Sottosistema insediativo. Componenti percorsi panoramici (art.19 delle N.d.A.)”, vengono rappresentati, con apposita simbologia geometrica di tipo puntuale, la componente identificata come “Punti panoramici, belvederi”. Per suddetta componente l'elaborato “Norme di Attuazione”, al “CAPO IV. Sistema antropico - Sottosistema insediativo” al “Art.19 Punti e percorsi panoramici” paragrafo “B) Norme di attuazione”, così stabilisce “omissis... salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici. Omissis” a cui, al successivo capoverso “Non è compatibile con gli obiettivi perseguiti dal Piano:”, fanno seguito gli item dei tre presupposti. Per questi identificati “Punti panoramici, belvederi” è stato possibile averne ulteriore riscontro nelle TAVOLE “14.X - Punti e percorsi panoramici” ove vengono rappresentati, con apposita simbologia geometrica di tipo puntuale, la componente identificata come “Punto panoramico” e, con apposita simbologia geometrica di tipo poligonale, la singola componente identificata come “Cono ottico di Paceco”.

Si fa osservare, pertanto, visto gli “obiettivi perseguiti dal Piano” per le finalità di “omissis... salvaguardando l'ampiezza della percezione dai punti e dai percorsi panoramici. Omissis” di potersi condividere di graficizzare quale elemento aggiuntivo, contraddistinto per ampiezza, profondità ed orientamento, anche la univoca poligonale rappresentativa del paesaggio godibile, da ogni “Punto panoramico”, da assoggettare a quanto previsto al “Art.19 Punti e percorsi panoramici” ciò al fine di limitare/ridurre eventuali orientamenti “discrezionali” nell'attuazione delle previsioni di pianificazione territoriale (urbanistiche e/o paesaggistiche).

O.04

In riferimento alle TAVOLE “20.X - Tavola di Piano. Componenti del Paesaggio”, di cui alla categoria in legenda “COMPONENTI DEL SISTEMA ANTROPICO. Sottosistema insediativo. Componente viabilità storica (art.18 delle N.d.A.)”, vengono rappresentati, con apposita simbologia geometrica di tipo lineare, la componente identificata come “Trazzere”. Tale rappresentazione non sempre è corrispondente, in alcuni tratti del percorso, rispetto a quanto già visualizzato nelle tavole cartografiche dei vigenti strumenti urbanistici di alcuni comuni della Provincia di Trapani.

Pertanto, visto quanto stabilito nell'elaborato “Norme di Attuazione” di cui al “CAPO IV. Sistema antropico - Sottosistema insediativo” al “Art.18 Viabilità storica” al paragrafo “B) Norme di

attuazione” ove precisa “a) la conservazione dei tracciati, rilevabili dalla cartografia storica, senza alterazioni traumatiche dei manufatti delle opere d’arte;”, si fa osservare, al fine di non incorrere in diversificate e/o discrezionale applicazione delle norme urbanistiche e/o paesaggistiche su alcuni limitati tratti di regie trazzere, dell’opportunità di:

- **O.04A:** di una ulteriore ricognizione cartografica rispetto a quanto già graficizzato nei vigenti strumenti urbanistici comunali al fine di avere una unitaria rappresentazione.
- **O.04B:** in subordine rispetto a quanto indicato nella osservazione **“O.04A”**, di potersi condividere l’introduzione di un criterio d’indirizzo, da specificare nell’elaborato *“Norme di Attuazione”* di cui al *“CAPO III. Sistema antropico - Sottosistema insediativo”* al *“Art.18 Viabilità storica”* nel paragrafo *“B) Norme di attuazione”* dell’eventuale possibilità di esclusione o di inclusione dell’applicazione del citato art.18 in quei tratti in cui vi è una differente graficizzazione tra quanto visualizzato nel Piano Paesaggistico con quanto visualizzato nei vigenti strumenti urbanistici.

O.05

Nell’elaborato *“Norme di Attuazione”*, al *“TITOLO III NORME PER PAESAGGI LOCALI”*, è presente in diversi articoli il seguente divieto *“- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;”*. Si fa osservare che il principio di tale restrizione si troverebbe applicato su vaste porzioni di territorio sottoposto ai vari livelli di tutela, previste dal Piano Paesaggistico Ambito 2 e 3 della Provincia di Trapani, su cui ricadono oggi diffuse attività produttive e/o sul quale sarebbero consentite possibili nuove attività produttive, secondo quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici comunali, aventi, in entrambi i casi, esigenze di visibilità di mercato e quindi di *“brand identity”*. Pertanto:

- **O.05A:** diversamente da quanto stabilito circa il divieto *“- collocare cartellonistica pubblicitaria di qualunque tipo e dimensione ad eccezione della segnaletica viaria e delle indicazioni stradali;”* di poter addivenire alla opportunità di stabilire un criterio di razionalizzazione circa la collocazione della cartellonistica attraverso la formulazione di apposite direttive e/o indirizzi/orientamento/adequamento, di carattere paesaggistico, a supporto della redazione di appositi Piani Generali degli Impianti Pubblicitari e Affissioni da parte delle amministrazioni comunali. Potrebbe inoltre vincolarsi le possibilità installative della cartellonistica pubblicitaria solo nei Comuni dotati del Piani Generali degli Impianti Pubblicitari e Affissioni redatto in conformità di auspiccate direttive e/o indirizzi/orientamento/adequamento di carattere paesaggistico sulla richiamata tematica.
- **O.05B:** di potersi stabilire/chiarire quali indirizzi/divieti/obblighi/prescrizioni sarebbero operanti per la cartellonistica già regolarmente affissa su cui è stato rilasciato un regolare titolo abilitativo edilizio ed inoltre l’Ente di appartenenza vi richiede la dovuta imposta.

O.06

Nell’elaborato *“Norme di Attuazione”*, al *“TITOLO III NORME PER PAESAGGI LOCALI”* ed al *“TITOLO V INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO”*, è presente in diversi articoli quali *“obiettivi specifici”*, per il *“contenimento delle eventuali nuove costruzioni”* nei casi di interventi edilizi di *“nuovi edifici”* (ricadenti su vaste porzioni di territorio sottoposto ai vari livelli di tutela previste dal Piano Paesaggistico Ambito 2 e 3 della Provincia di Trapani, e/o nel verde agricolo) la prescrizione e quindi alla rispondenza alla *“tipologia edilizia tradizionale”* e/o alla *“edilizia tradizionale rurale”*. Necessità rilevare che l’applicazione di tale generica

prescrizione di rispondenza alla *"tipologia edilizia tradizionale"* e/o alla *"edilizia tradizionale rurale"* rischierebbe di essere esposta ad una eccessiva discrezionalità dovuto al fatto che vi sarebbero, tra le aree di tutela ivi sottoposte, la presenza di un'ampia e diversificata variabilità del paesaggio laddove vi sono aree in cui il paesaggio è fortemente trasformato dall'uomo (quindi presenta un livello maggiore di antropizzazione con insediamenti abitativi sparsi), contrapposto ad altre aree aventi un più diffuso caratteristico e preservato paesaggio agricolo dell'aperta campagna (vedi confronto tra paesaggi costieri e paesaggi dell'entroterra trapanese, TAVOLE "9.X - Carte di Analisi - Sistema antropico. Crescita Urbana"). Pertanto di condividersi, limitatamente ai Paesaggi Locali costieri, nei corrispondenti *"Aree soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati"*, dell'opportunità di fornire un maggiore dettaglio all'interno delle *"Norme di Attuazione"*, al **"TITOLO III NORME PER PAESAGGI LOCALI"** ed al **"TITOLO V INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE DEL PAESAGGIO"** circa la rispondenza alla *"tipologia edilizia tradizionale"* e/o alla *"edilizia tradizionale rurale"* da prevedersi quando il paesaggio agricolo prevale rispetto ad un paesaggio agricolo maggiormente antropizzato (ad esempio: diffusa presenza di infrastrutture per la mobilità, diffusa presenza di manufatti edilizi, diffusa parcellizzazione agronomica, diffusa zonizzazione del fattore uso del suolo agricolo, diffusi sistemi di impianti e sistemi di rete multi utility, ecc.).

O.07

In riferimento alle TAVOLA "20.X - Tavola di Piano. Componenti del Paesaggio" di cui alla categoria in legenda **"COMPONENTI DEL SISTEMA NATURALE. Sottosistema biotico. Componenti del paesaggio vegetale naturale e seminaturale (art.12 delle N.d.A.)"** vengono rappresentati, con apposita simbologia geometrica di tipo poligonale, la componente identificata come *"Vegetazione forestale"*. Inoltre queste stesse aree sono classificate come *"Aree soggette a prescrizioni aventi diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati"*, quali *"Aree con livello di tutela 1 - art.20 delle N.d.A."*, nelle successive TAVOLE "22.X- Tavola di Piano. Regimi Normativi". Si fa osservare che alcune di queste aree non avrebbero o non hanno mai avuto la caratteristica dell'uso del suolo tale da essere classificati come *"Vegetazione forestale"* ed infatti, per quelle ricadenti in contesti urbanizzati secondo i vigenti strumenti urbanistici comunali, si troverebbero ricadenti in Zone Territoriali Omogenee destinate ad essere edificate e/o destinate per attrezzature e servizi di interesse generale e/o Servizi Pubblici per la residenza. Pertanto, essendo i S.A.F. studi propedeutici alla redazione degli strumenti urbanistici generali si fa osservare della necessità potersi condividere una possibile revisione della relativa graficizzazione uniformando tali geometrie a quanto già contenuto e rilevato in dettaglio nei S.A.F. oppure d'operarsi, per suddette aree, una aggiornata ricognizione al fine di verificarne la rispondenza alla classificazione come *"Vegetazione forestale"*.



F.to

I componenti della Commissione di studio P.P. AA. 2 e 3 Provincia di Trapani

Architetti

Santa Lina CALDARONE
Maria Valentina CALVINO
Giuseppe D'ANGELO
Carlo FODERÀ
Francesco FODERÀ
Giuseppe GIAMMARINARO
Maurizio LONGO
Marcello MALTESE
Benedetto PULETTO
Francesco TADDEO
Francesco TRANCHIDA
Vincenzo VALENTI

Pianificatore jr.

Stefano PIPITONE

Il Presidente OAPPC di Trapani

Vito MANCUSO

